

Contratto di concessione di servizi per la progettazione, costruzione e gestione integrata a diretto utilizzo del Comune da realizzare con partenariato pubblico privato ai sensi dell' artt. 3, nonché 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI CITTA' INTELLIGENTE E DEI CONNESSI SERVIZI MEDIANTE PROJECT FINANCING A INIZIATIVA PRIVATA PROMOSSA DA CREASYS SRL E RTEC

L'anno _____, il giorno _____ del mese di (//) nel palazzo del Comune di Molfetta sito in Molfetta, _____, avanti a me _____, Segretario Generale autorizzato per legge a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti concordemente tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

_____ - , nato a _____ () il (//), domiciliato per la funzione rivestita presso il Palazzo del Comune, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di responsabile del settore.....del Comune (partita I.V.A. n. _____) a norma dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. _____, e che di seguito verrà chiamato per brevità "Comune" o "Concedente";

- Sig. _____, nato a _____ () il (//), imprenditore, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Società _____, con sede in _____, (), via _____, capitale sociale € _____, (euro _____ (/00), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____, Cod. Fisc. e Partita I.V.A., (in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria della associazione temporanea delle imprese costituita tra.....Notaio..... rep..... nonché amministratore della Società di Progetto denominata costituita tra le società del raggruppamento Notaio rep.....) che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Concessionario".

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- che il progetto Città intelligente è inserita nel documento di programmazione del _____ e, altresì, nel programma biennale dei servizi per il _____ di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti;

-che il progetto che a seguito di PROPOSTA presentata ai sensi dell'art.185 comma 15, avente ad oggetto la REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI CITTA' INTELLIGENTE E DEI CONNESSI SERVIZI PER IL COMUNE DI MOLFETTA, il Comune con deliberazione del _____ dichiarava di pubblica utilità la proposta medesima approvandone gli atti

tutti allegati alla proposta, ivi compresi il piano economico-finanziario e la proposta tecnica per la realizzazione del progetto integrato di Città Intelligente;

- che conseguentemente il Comune ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 164 comma 2, 95 e 173 del Codice, ponendo a base di gara il progetto presentato dal Promotore ed approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di CC n. __ del _____ con diritto di prelazione;

- che le modalità di svolgimento della gara sono state approvate con determinazione n. __del _____;

- che il bando di gara è stato integralmente pubblicato, a termini di legge, sulla GUCE, GURI, Bur e della Regione, sul sito internet della Centrale di Committenza e del Comune e, per estratto, sui quotidiani _____ ;

-che entro il termine fissato dal bando di gara (_____) hanno presentato la propria offerta. _____ imprese;

- che la gara è stata aggiudicata acon esercizio/ senza esercizio del predetto diritto di prelazione;

- che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati nel Piano economico e finanziario ivi allegato e di cui all' art. (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario);

- che sono stati verificati il possesso dei requisiti dichiarati in gara;

- che , ai sensi di quanto previsto nel bando e dall'art. 184 del Codice in data.... è stata costituita la società di Progetto con capitale socialesede invia.....cod. fisc./IVA.....ed iscritta al registro delle imprese la quale subentra a titolo originario alla posizione di Concessionario;

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto è identificato da: CUP [***] e CIG [*****].

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

- “AMMINISTRAZIONE” o “CONCEDENTE”: il Comune di Molfetta;
- “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI IMPIANTO: indica l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma un impianto di P.I., rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni

normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali;

- “CONCESSIONARIO”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- “AGGIORNAMENTO DELL’AUDIT”: indica il procedimento di definizione della baseline dei consumi energetici rilevanti per la proposta;
- “AUDIT”: indica l’insieme delle attività di analisi condotte sulla rete finalizzate a ottenere una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico della rete stessa;
- “AUTORIZZAZIONI”: indica l’insieme di tutti i provvedimenti amministrativi comunque denominati di qualsivoglia amministrazione competente necessari per la realizzazione del progetto;
- “CONCESSIONE”: i diritti e le facoltà attribuiti dalla Comune al Concessionario dall’art. 3 del presente contratto di concessione;
- “CANONE”: indica l’importo annuale, che remunera il conseguimento del risparmio energetico, la costante fruibilità dei sistemi, l’erogazione di nuovi servizi a valore aggiunto, secondo quanto previsto nella proposta progettuale; il canone è composta da:
 - Componente infrastrutturale** che remunera l’investimento a carico del Concessionario e il costo sostenuto da quest’ultimo per la fornitura dell’energia elettrica dopo la realizzazione della infrastruttura informatica, telematica e impiantistica per la pubblica illuminazione;
 - Componente servizi** che remunera la costante erogazione dei servizi previsti nel progetto Città Intelligente ivi compresi gli interventi manutentivi inerenti la conduzione degli impianti da parte del Concessionario;
- “CANONE PARZIALE”: Indica la quota parte del Canone di remunerazione del Concessionario in relazione ai servizi progressivamente realizzati ed attivati e collaudati dal Concedente in corso di esecuzione del progetto (Stato Avanzamento Lavori).
- “COMPONENTI TECNOLOGICHE”. Indica l’insieme delle periferiche e delle altre componenti tecnologiche messe a disposizione del Concessionario per la realizzazione della proposta;
- “CONTRATTO DI FINANZIAMENTO”: indica il contratto mediante il quale il concessionario ottiene i finanziamenti per la realizzazione della proposta di cui al dlgs.50/2016 e s.m.i. e dlgs 115/2008 e dlgs 102/2014 (finanziamenti reperibili in tutte le forme equity, project, corporate financing, leasing)
- “CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA EPC”: indica, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. n) del D. Lgs. 102, "l'accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”;
- “CONTRIBUTO PUBBLICO”: indica l’importo del contributo in conto investimenti a carico del Comune di Molfetta per le opere infrastrutturali, informatiche, telematiche e impiantistiche, ai sensi dell’art.165 co 2 e art.180 co 6 del dlgs.50/2016 e s.m.i., che lo stesso riconosce entro i limiti fissati ex lege in favore del Concessionario nel corso della fase di gestione;
- “CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutti i servizi, i lavori e le opere oggetto dell’OFFERTA, di cui all’allegato “C”;

- “CAPITOLATO SPECIALE”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere, di cui all’allegato “A”;
- “DOCUMENTI CONTRATTUALI”: il presente contratto, comprensivo degli allegati;
- “EROGAZIONE DEI SERVIZI” indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione, così come meglio dettagliata, nelle sue modalità, nella Documentazione di Gara;
- “FASE DI GESTIONE” indica il periodo di tempo entro cui si svolgono le attività di Erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, comprese fra la data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei Servizi e la scadenza della Concessione, sulla base delle scadenze previste nel Cronoprogramma;
- “FATTO DEL CONCEDENTE”: indica ogni evento imputabile al Concedente, o, comunque, ascrivibile alla sua responsabilità, secondo la Matrice dei rischi, che può determinare la necessità di garantire il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione. Nello specifico, esso può manifestarsi in occasione di: inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione; fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della Convenzione; e) richiesta di variante, e/o integrazione dei Lavori, o dei Servizi, ovvero ogni altra richiesta tale da creare una Lesione dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;
- “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione del Sistema integrato di CITTÀ INTELLIGENTE;
- “OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati all’esercizio dei servizi di CITTÀ’ INTELLIGENTE nel territorio del Comune di Molfetta;
- “OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
- “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario, di cui all’allegato “D”;
- “LESIONE DELL’EQUILIBRIO”: si determina quando il manifestarsi di un dato evento - favorevole o sfavorevole e non imputabile alla responsabilità del Concessionario - incide sul livello degli Indicatori di Equilibrio rappresentati nel PEF contrattuale. Indica la variazione dei presupposti, e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione, che dia luogo a una modifica assoluta, riferita a flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di redimendo (TIR), che prende in considerazione solo ed esclusivamente le cause di non responsabilità del Concessionario;
- “LIVELLI STANDARDS”: indica i livelli qualitativi *standard* minimi, previsti nel Gestionale e nel Capitolato, che devono essere garantiti da parte del Concessionario nel corso della Concessione, affinché sia assicurata la disponibilità e l'adeguatezza dei Servizi;
- “MANUTENZIONI”: indica le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti P.I. e delle Periferiche per la CITTÀ’ INTELLIGENTE, ricomprese nell'oggetto dell'Intervento,

garantite dal Concessionario per tutta la durata della Concessione, secondo quanto previsto dalla proposta;

- “**MATRICE DEI RISCHI**”: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l’allocazione a ciascuna delle Parti, allegata alla Convenzione;
- “**PROGETTO DELL’OFFERTA**”: la proposta progettuale per la realizzazione del Sistema Integrato CITTA’ INTELLIGENTE e il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti oggetto della concessione redatto sulla base del progetto preliminare formulato dal Promotore, allegato alla presente sotto la lettera “**B**” comprensiva di:**Progettazione**: indica l’insieme delle prestazioni aventi ad oggetto l’esecuzione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo; **Progetto di fattibilità**: indica il progetto di fattibilità tecnico-economica, allegato alla Proposta, come inserito nella programmazione del Concedente; **Progetto definitivo**: indica il progetto definitivo avente ad oggetto la realizzazione dei Lavori; **Progetto esecutivo**: indica il progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione dei Lavori; **Programma operativo delle ispezioni e delle manutenzioni**: indica il programma delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario, che quest’ultimo deve predisporre in sede di elaborazione del Progetto esecutivo;.
- “**PERIFERICA CITTA’ INTELLIGENTE**”: indica tutti gli apparati *hardware* messi a disposizione dal Concessionario finalizzati alla realizzazione del progetto, aventi le caratteristiche specificate nel Capitolato;
- “**P.I.**”: indica la pubblica illuminazione;
- “**PROPOSTA**”: indica la proposta di Convenzione presentata dal Proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, avente ad oggetto **INTERVENTI FINALIZZATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI CITTA’ INTELLIGENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE**;
- “**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**”: la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale referente del “Contratto” nei confronti del Concedente;
- “**SERVIZI**”: i servizi e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati alla costruzione del Sistema integrato CITTA INTELLIGENTE e suo sviluppo nel territorio del Comune di Molfetta tra cui i Servizi della CITTÀ INTELLIGENTE, Servizio di monitoraggio, Servizio di gestione tecnica, Servizio di pronto intervento;
- “**SISTEMA DI MONITORAGGIO**”: sistema attraverso il quale il Concessionario monitora costantemente il funzionamento degli impianti informatici, telematici e di P.I., dei consumi derivanti dall’esercizio degli stessi, nonché la soglia del Risparmio energetico;
- “**SISTEMA CITTA INTELLIGENTE**”: indica l’insieme delle Periferiche della CITTA’ INTELLIGENTE e dei relativi sistemi *software* di monitoraggio e di controllo, realizzato dal Concessionario, necessario all’erogazione dei Servizi di CITTA’ INTELLIGENTE, avente le caratteristiche specificate nel Capitolato;
- “**SOCIETÀ DI PROGETTO**”: è la società che il Concessionario dovrà costituire ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i..
- “**STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**”: Progressione delle attività e delle lavorazioni previste nel Cronoprogramma riguardanti le infrastrutture informatiche, telematiche ed impiantistiche.

Articolo 2 (Allocazione dei rischi)

1. Il presente contratto afferisce alla concessione di servizio pubblico locale ed ha per oggetto la realizzazione del sistema integrato per la CITTA' INTELLIGENTE come descritta e definita in ogni sua parte nella proposta progettuale del proponente e la concessione di realizzazione delle infrastrutture e gli impianti necessari al funzionamento della stessa e relativo efficientamento.

2. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella corresponsione di un canone di gestione di importo pari all'offerta formulata in tal senso dal Concessionario (di seguito, per brevità, "il Canone").

3. Il rischio di realizzazione e/o costruzione è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.

4. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti del canone per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali di seguito riportate.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione delle interfacce web, dei servizi informatici (sicurezza della città e delle zone industriali, servizi pubblici in forma digitale attraverso il portale integrato dei servizi al cittadino, servizi di comunicazioni sociali, gestione di un centro unico di controllo dei servizi per la città intelligente), dei lavori migliorativi e di gestione del servizio globalmente inteso .

Articolo 3 (Oggetto della concessione e normativa applicabile)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della realizzazione di un Sistema integrato di CITTA' INTELLIGENTE che interesserà l'intero territorio del Comune di Molfetta come da proposta allegata nella quale è presente la descrizione analitica delle prestazioni (Allegato B)

Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e redatto sulla base della proposta progettuale e del progetto di fattibilità economica finanziaria posto a base di gara e delle richieste di capitolato, dovrà essere oggetto di verifica ai sensi di legge.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale nell'importo e nei tempi previsti e proposti in sede di gara.

3. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltretutto nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza della Comune.

4. Per quanto concerne la normativa applicabile, è espressamente prevista la piena e vincolante applicabilità Dlgs 50/2016 e s.m.i., successive disposizioni che dovessero intervenire in attuazione del medesimo ed ivi contemplate, dal dlgs. 102/2014, dal dlgs.115/2008, eventuali fonti regionali, nonché il codice civile.

5. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e quelle previste nel Capitolato, prevalgono le disposizioni contenute nella Convenzione. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato, e quelle indicate nell'Offerta, prevalgono le disposizioni dell'Offerta.

Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione)

1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente concessione avrà durata di anni 20 o altra durata che scaturirà dal progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

2. Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, fino alla definizione, da parte del Concedente, del nuovo sistema di gestione, nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente; per tale periodo verrà riconosciuto il canone di cui nel proseguo.

3. La concessione non è cedibile né sono ammissibili sub-concessioni da parte del Concessionario.

CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte di seguito, i servizi, lavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto.

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto-offerta.

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare la progettazione nel rispetto della normativa afferente l'esecuzione dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

4. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dall'Amministrazione Comunale e la verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative.

5. L'esecuzione delle prestazioni tutte, dei servizi e dei lavori dovranno avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale e in conformità al progetto dell'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nei documenti contrattuali.

6. Le prestazioni tutte, i servizi e i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori e/o direttore dell'esecuzione del contratto), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;

7. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori, sui servizi e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del responsabile della concessione (RUP), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualora riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

8. Tutti gli eventuali subappalti, subaffidamenti o affidamenti da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile della concessione, secondo quanto prescritto dall'articolo 174 del D.Lgs n. 50 del 2016.

9. Il Concessionario è l'unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, ivi comprese quelle da rispettarsi sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione degli impianti, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

10. L'acquisizione e presentazione al Collaudatore o al Verificatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo e di verifica di conformità avverrà a cura ed onere del Concessionario.

11. Il Concessionario si impegna a monitorare, approfondire ed eventualmente veicolare, qualora tali informazioni siano rientranti nella disponibilità del Concessionario, le nuove opportunità relative a reti di telecomunicazione di qualsiasi natura che possano rappresentare volano di sviluppo per la costituenda infrastruttura della CITTA INTELLIGENTE.

Articolo 6 (Finanziamento delle opere e dei servizi della CITTA' INTELLIGENTE)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla proposta progettuale presentata, alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività professionali relative al progetto dell'offerta e di procedere alla corretta esecuzione dei servizi e dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza).
2. Il Concessionario assicura, altresì, il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento della città intelligente, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto Capitolato Speciale.
3. Il Concedente provvederà al finanziamento in conto investimenti dell'importo di euro che verrà erogato secondo il piano allegato al PEF.
4. Il Concedente si impegna a iscrivere, nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone (da completare con modalità di accredito, tempistiche, ...).
5. Ai sensi dell'art. 183 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che il Concessionario ha elaborato calcoli di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria sulla base della propria esperienza e calcoli di convenienza, tenendo conto del canone che la Comune erogherà con le modalità di seguito precisate, al fine del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Articolo 7 (Consegna degli impianti e delle applicazioni)

1. La consegna degli impianti avverrà mediante la redazione di un apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti.

Articolo 8 (Consegna lavori e avvio delle attività - modalità di installazione delle componenti tecnologiche)

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di realizzazione delle reti oggetto della concessione da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei lavori e dei servizi, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei lavori e dei servizi quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.
2. L'ultimazione dei lavori e servizi dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

3. L'attivazione delle componenti tecnologiche necessarie per l'erogazione dei servizi previsti per la città intelligente dovrà essere completata entro quanto previsto nel Cronoprogramma allegato al Programma Esecutivo.

Articolo 9 (Modalità e tempi di installazione delle componenti tecnologiche)

1. L'installazione delle Componenti Tecnologiche, è realizzata a cura del Concessionario, secondo le modalità previste nel Capitolato e nel relativo cronoprogramma, con le migliorie presentate in sede di Offerta.

2. La sequenza di realizzazione dei Lavori e dell'installazione delle Componenti Tecnologiche, fermo restando il rispetto del termine di completamento degli stessi, è stabilita dal Concessionario, in sede di predisposizione del Progetto definitivo.

3. Le modalità di collaudo delle Componenti tecnologiche sono disciplinate nel Capitolato.

Articolo 10 (Tempi di attivazione dei servizi)

1. La Fase di Gestione prende avvio con la redazione del *Verbale di consegna dei Servizi*, sottoscritto tra il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile della Concessione e redatto entro 15 (quindici) decorrenti dal collaudo dei Lavori.

2. La mancata attivazione dei Servizi, secondo la tempistica prevista dal comma 1 del presente articolo, costituisce causa di applicazione delle penali, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Convenzione.

3. Entro la data di avvio della fase di gestione, il Concessionario deve provvedere ad attivare le procedure per la voltura di tutti i punti di consegna di fornitura dell'energia elettrica al servizio degli Impianti P.I. necessaria al funzionamento delle applicazioni della città intelligente.

4. Nel corso della Fase di Gestione, in caso di ritardo nel pagamento della rata del Canone, superiore a 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del pagamento, per fatti e circostanze imputabili al Concedente, il Concessionario ha diritto di comunicare al Fornitore di energia elettrica, la disdetta del relativo contratto, salvo la richiesta di maggior danno al Concedente.

5. Dalla comunicazione di cui al comma precedente del presente articolo, nelle more del perfezionamento del procedimento di voltura, le Parti riconoscono che ogni onere relativo alla fornitura di energia elettrica resterà a carico del Concedente, con manleva piena a favore del Concessionario nei confronti del Fornitore.

Articolo 11 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare al concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.

Articolo 12 (Penali)

1. Qualora il Concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi relativi alla gestione dei servizi e alla esecuzione dei lavori, come desumibili dal Capitolato Speciale, esso sarà tenuto al pagamento delle relative penali come indicate nel medesimo Capitolato. A tal fine, il Comune provvederà preliminarmente a mettere in mora il Concessionario affidandogli un termine per rimuovere la causa dell'inadempimento o per fornire le sue osservazioni al riguardo.

CAPO III (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE)

Articolo 13 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Le attività di vigilanza e controllo saranno realizzate a cura della Comune.

2. Il Comune indica il Responsabile Unico della Concessione, nella persona del _____, che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicherà un suo Vice, che potrà sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto.

3. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilità del Comune, senza oneri per quest'ultima e con previsione del loro integrale ammortamento, così come previsto nel piano economico- finanziario allegato alla presente concessione.

4. Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario le condizioni necessarie affinché il Concessionario stesso possa sviluppare gli impegni previsti.

Articolo 14 (Progettazione e modifiche nei lavori)

1. Alla stipula della presente, il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, idoneamente verificato dalla struttura dell'Amministrazione Comunale con nessun onere a carico dell'aggiudicatario, con verbale del è stato approvato dall'Amministrazione con DGM n. del

2. Per la progettazione esecutiva, il Concessionario ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati ai sensi di legge. Per l'attività di verifica dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate.

3. L'approvazione e validazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, ai documenti contrattuali e alla vigente normativa, entro i successivi 15 (quindici) giorni.

4. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal piano economico-finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche

5. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul piano economico-finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, le parti provvederanno a redigere, limitatamente alla parte relative agli interventi che si rendessero necessari sugli impianti di pubblica illuminazione, un computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche della PUGLIA ultimo edito, oltre una percentuale, ove non già prevista, per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utile di impresa.

6. Sono ammesse modifiche al contratto di concessione durante il periodo di esecuzione, nei casi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente autorizzate dal Concedente.

Articolo 15 (Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre Amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

CAPO IV (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 16 (Foro competente)

1. Le controversie insorte in ordine alla progettazione, la costruzione o la gestione delle opere saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trani.

CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 17 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato al presente contratto di concessione è assicurato dalla corresponsione da parte del Concedente del canone annuo di gestione del servizio.

2. Il Piano Economico-Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni apportate dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà recedere dal presente contratto, con le conseguenze di cui al successivo art.25.

3. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le Parti concorderanno una revisione della concessione anche a vantaggio del Concedente.

Articolo 18 (Revisione della concessione)

1. Il Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza biennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione.

2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano allegato. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del progetto dell'offerta effettuata dal Concessionario.

Articolo 19 (Canone ed investimento)

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore è pari a €_____.

Il suddetto canone è costituito dalla somma di due addendi separati così definiti:

- Quota fornitura energia elettrica pubblica illuminazione e manutenzione, pari ad euro _____;
- Quota gestione e manutenzione Città Intelligente pari ad euro _____.

Il Canone verrà corrisposto in quota parte dei servizi realizzatierilasciati dal Concessionario e collaudati dal Concedente, secondo il Cronoprogramma offerta in sede di gara.

Il Canone verrà corrisposto con le seguenti cadenze e modalità: fattura bimestrale con pagamento a 30 giorni.

2. Il Canone, in virtù di quanto stabilito dall'art. 180 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere ridotto nel caso in cui il Concedente, per cause imputabili al Concessionario, si trovasse ad avere una ridotta o mancante disponibilità della prestazione del servizio, conseguentemente i subcanoni (gestione/manutenzione e remunerazione investimenti) potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali da verificare e accertare in contraddittorio tra le parti.

3. Il modello finanziario prevede per la durata della concessione l'adeguamento annuale degli importi indicati in base all'indice ISTAT (FOI).

Articolo 20 (Variazione della consistenza degli impianti)

Potranno subire variazioni:

1. Impianti; per effetto dell'installazione e dell'allacciamento di nuove periferiche e sistemi di gestione o per la dismissione di quelli esistenti, il canone da corrispondere al Concessionario per esercizio e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

2. Componenti della rete; per effetto dell'installazione e dell'allacciamento di nuovi sensori o telecamere o per la disinstallazione di quelli esistenti, il canone da corrispondere al Concessionario per esercizio e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

3. Applicazioni; per effetto dell'implementazione di nuove applicazioni o per la disinstallazione di quelle esistenti, il canone da corrispondere al Concessionario per esercizio e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo 21 (Modalità di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario è affidata:

- la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale per il servizio di wifi pubblico;
- la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale per i servizi su rete a banda stretta (rete LoRaWAN).
- la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale per le strutture, gli impianti e le attrezzature su cui poggiano le applicazioni informatiche, tra cui la rete di pubblica illuminazione

La manutenzione straordinaria sia sulla infrastruttura informatica che sulla rete di pubblica illuminazione è comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento, mediante il ricorso a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e restituzione di apparecchi e componenti dell'impianto, a quanto previsto dall'offerta e dai documenti di gara.

Gli interventi di manutenzione straordinaria ovunque effettuati sono da ritenersi remunerati dal canone fino al raggiungimento di un importo massimo non superiore a €/anno quantificati secondo le modalità previste in convenzione.

Relativamente all'Infrastruttura, non rientrano nel novero delle suddette attività di manutenzione straordinaria le seguenti attività che saranno invece remunerate, nelle modalità previste in convenzione, extracanone:

1. Rifacimenti/sostituzione parti dell'Infrastruttura e della rete di p.i. per adeguamento a normative sopravvenute;
2. Ampliamenti ed estensioni dell'Infrastruttura e della rete di p.i. esistente richiesti dal Concedente;
3. Rifacimenti/sostituzioni di parti di Infrastruttura e della rete di p.i. correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente;
4. Ripristini danni dovuti a cause di forza maggiore, ovvero:
 - scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto,
 - guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili,
 - esplosioni, radiazioni e contaminazioni fisiche,
 - fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità,
 - epidemie e contagi,

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto,
- impossibilità, imprevista ed imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al progetto presentato in sede di offerta.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

3. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

CAPO VII (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 22 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

4. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 23 (Assicurazioni)

1. Il Concessionario deve fornire:

- a. Al momento della stipula del presente contratto, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri dipendenti, con un massimale unico di €..... per tutta la durata della concessione;
- b. in un momento anche successivo alla stipula del contratto ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs 50/2016, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne la Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla consegna lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo impianto oggetto di intervento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo impianto risultante dal relativo certificato;
- c. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo impianto risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al xx% del valore dell'opera realizzata.
- d. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per la durata minima di dieci anni e con un indennizzo pari al x% del valore dell'opera realizzata con un minimo di €xxxxxxx,00 ed un massimo di €xxxxxxx,00.

2. Il Concessionario è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere alla Comune la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto dell'offerta oggetto della concessione e/o nella revisione del progetto esecutivo, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o del Comune. Qualora il progettista sia un libero professionista, dovrà trasmettere alla Comune, tramite il Concessionario, copia della polizza generale di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

Articolo 24 (Cauzioni)

1. A copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione della Concessione, idonea cauzione d'importo corrispondente al xx% del valore contrattuale, al netto di I.V.A., fatta salva l'applicabilità dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione potrà avere durata annuale, ma la stessa dovrà garantire la copertura durante tutta la durata contrattuale senza soluzione di continuità.

3. L'importo iniziale della cauzione potrà essere progressivamente ridotto in base all'avanzamento dei lavori ed alla durata residua della concessione sino al limite massimo dell'xx,0%, il residuo 20% svincolato ai sensi di legge all'estinzione della concessione.

4. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per l'inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 25 (Risoluzione per inadempimento della Comune)

1. Qualora la Comune si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, il Concessionario, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando per iscritto al Responsabile unico della Procedimento di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comune abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 26.

Articolo 26 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario, sostituzione e subentro)

1. La Comune potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione della Comune ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dalla Comune non sufficienti, la concessione si intenderà risolta.

3. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare alla Comune, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.

4. Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 176, comma 7,8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 27 (Revoca della concessione)

1. La Comune potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca al Concessionario, cui seguirà eventuale adozione del provvedimento di revoca.

2. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte della Comune, dell'indennità di cui al successivo art. 26.

Articolo 28 (Indennità)

1. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

- a) del valore delle infrastrutture tutte indistintamente considerate - opere, degli impianti delle applicazioni realizzate - e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui le stesse non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 20% del valore delle infrastrutture tutte indistintamente considerate - opere e impianti e applicazioni - ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico-finanziario
- c) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

2. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è indicata nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a), ma il Concedente diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con l'eventuale debito del Concessionario nei confronti del Concedente stesso.

CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 29 (Spese per la stipula della concessione)

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.
2. Le Parti dichiarano che le prestazioni previste nel contratto sono seggette ad I.V.A. al fine della registrazione a tassa fissa.

Articolo 30 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Concedente.

2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG identificativi del presente contratto.

3. Le Parti stabiliscono espressamente che la presente Convenzione è risolta di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Articolo 31 (Trattamento dati personali)

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Concedente, ai sensi del D.Lgs.5 giugno 2018, n.51.

2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

3. Il Comune di Molfetta, ai sensi del D.Lgs.5 giugno 2018, n. 51., informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Articolo 32 (Obblighi di condotta)

1. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nei limiti di compatibilità dettati dall'art. 2 comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito _____ - _____. In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte del Concessionario, ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 33 (Allegati e rinvio)

1. Gli allegati alla presente concessione, contraddistinti dalla lettera "A" alla lettera "D", costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge e regolamento in materia nonché le norme del Capitolato Speciale.

Il valore della convenzione è pari a €_____ IVA esclusa.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al presente contratto sono liquidate dal Concessionario per €_____.

L'Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto composto di 32 articoli e redatto mediante strumenti informatici su numero __ (_____) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, in mia presenza e con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle loro identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

ALLEGATO "A" Capitolato Speciale

ALLEGATO "B" Progetto dell'Offerta

ALLEGATO "C" Cronoprogramma

ALLEGATO "D" Piano economico-finanziario